

reddito e, se necessario, la situazione patrimoniale del debitore o del creditore, compresa l'ubicazione dei beni.

Introduce, inoltre, un meccanismo volto a velocizzare la procedura di recupero del credito mediante la trasmissione delle informazioni sui beni del debitore direttamente all'ufficiale giudiziario, previa autorizzazione della Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 492-*bis* c.p.c..

L'articolo 9 ("Norme di adeguamento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle cause transfrontaliere in materia di obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori") introduce norme relative al gratuito patrocinio nei giudizi relativi alle obbligazioni alimentari e nei giudizi relativi alla sottrazione internazionale di minori.

La norma, in particolare, mira a superare la significativa disparità di trattamento, sotto il profilo del patrocinio a spese dello Stato, che si verifica quando domande di cooperazione ai sensi della Convenzione Aja 2007, di identico contenuto, provengono da uno Stato membro dell'Unione Europea o da uno Stato terzo: nella prima ipotesi, infatti, si applica il regime di cui al decreto legislativo n. 116/2005 (che ha recepito la direttiva 2003/8/CE); nel secondo caso, invece, si applica il regime di cui al d.P.R. n. 115/2002. (La differenza tra le fonti normative citate si manifesta sotto un duplice profilo. Il primo riguarda la tipologia di spese coperte dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato; il secondo concerne i requisiti di accesso al beneficio).

L'articolo, inoltre, mira a superare l'analoga esigenza che si presenta con riferimento alle domande prodotte ai sensi della Convenzione Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civilistici della sottrazione internazionale di minori.

14. Decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/104/UE del 26 novembre 2014 relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli stati membri e dell’Unione europea.

Nel corso del 2016 è stato predisposto il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/104/UE del 26 novembre 2014 relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli stati membri e dell’Unione europea. Con la normativa di recepimento è stata data attuazione alla *ratio* della direttiva, che è duplice: uniformare la materia del risarcimento del danno *antitrust* tra gli ordinamenti degli Stati membri e potenziare il *private enforcement*, raccordandolo al ricorso ai rimedi pubblicistici ovvero al *public enforcement* affidato alla Commissione e alle autorità nazionali garanti della concorrenza.

Questi obiettivi vengono perseguiti mediante:

- l’introduzione di meccanismi di acquisizione delle prove che affidano al giudice il potere di ordinare alle parti, a terzi o alle autorità garanti della concorrenza l’esibizione di elementi utili al giudizio in forme più penetranti rispetto a quelle note all’attuale sistema processuale (ad esempio viene consentito l’ordine di esibizione, nei confronti della parte o del terzo, di “categorie di prove”, al fine di ampliare la facoltà processuale di acquisizione probatoria);
- la specifica regolazione della esibizione in giudizio delle prove contenute nel fascicolo di un’Autorità garante della concorrenza (con una forte limitazione per l’esibizione di prove aventi ad oggetto dichiarazioni legate a proposte di transazione o ad un programma di

clemenza, adottato dall’Autorità garante, in base al quale un partecipante a un cartello segreto collabora a un’indagine dell’Autorità garante fornendo volontariamente gli elementi di cui è a conoscenza circa il cartello);

- la previsione che regola i rapporti tra la decisione dell’Autorità garante della concorrenza e la decisione del giudice della causa del risarcimento del danno, nel senso di stabilire che ai fini dell’azione per il risarcimento del danno si ritiene definitivamente accertata, nei confronti dell’autore, la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato dello Stato italiano non più soggetta ad impugnazione; diversa è l’efficacia prevista per la decisione definitiva con cui una autorità nazionale garante della concorrenza di altro Stato membro accerta una violazione del diritto della concorrenza; è previsto che questa costituisce prova, nei confronti dell’autore, della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, valutabile insieme ad altre prove; a seguito dell’esame preliminare del Consiglio dei ministri, su indicazione della Presidenza, il testo è stato integrato prevedendo che il sindacato del giudice amministrativo competente a valutare la decisione dell’Autorità comparti, come pure ritenuto dalla giurisprudenza, la verifica diretta dei fatti posti a fondamento della stessa decisione impugnata e si estenda anche ai profili tecnici che non presentano un oggettivo margine di opinabilità, il cui esame sia necessario per giudicarne la legittimità, con ciò assicurando la piena garanzia giurisdizionale accordata all’autore della violazione nei confronti dei provvedimenti sanzionatori dell’autorità;
- la disciplina dei termini di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da violazione del diritto della concorrenza (fissazione del

termine quinquennale, decorso del termine, sospensione del termine in caso di avvio dell'istruttoria da parte dell'Autorità);

- disciplina della responsabilità solidale concorrente tra coloro che hanno violato il diritto della concorrenza con un comportamento di corresponsabilità; è previsto un alleggerimento della solidarietà per le imprese di medie e piccole dimensioni (PMI) o che abbiano beneficiato del programma di clemenza;
- la disciplina dei casi in cui l'illecito anticoncorrenziale si colloca ad un certo livello di una catena produttiva o distributiva determinando un aumento di prezzo a danno dell'anello immediatamente inferiore della catena; affronta, cioè, il tema della traslazione del prezzo o, come si suole altresì definire, del *passing on*;
- la presunzione dell'esistenza del danno cagionato da una violazione del diritto alla concorrenza consistente in un cartello;
- l'introduzione di norme atte a favorire la soluzione transattiva delle liti, agevolando la posizione processuale del soggetto che ha preso parte alla transazione.

15. Atti mortis causa

Schema di regolamento recante la disciplina delle modalità di iscrizione in via telematica degli atti di ultima volontà nel registro generale dei testamenti su richiesta del notaio o del capo dell'archivio notarile, ai sensi dell'articolo 5-bis della legge 25 maggio 1981, n. 307, come modificato dall'articolo 12, comma 7, legge 28 novembre 2005, n. 246, recante "Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005".

Il regolamento reca la disciplina delle modalità di iscrizione in via telematica degli atti di ultima volontà nel registro generale dei testamenti su richiesta del notaio o del capo dell'archivio notarile. Nel contesto

normativo comunitario, lo schema di regolamento in esame si inserisce nell'ambito degli analoghi provvedimenti adottati in ambito UE in ragione della Rete Europea dei Registri testamentari, patrocinata attraverso varie iniziative e progetti facenti capo – fra l'altro – al CNUE (Consiglio dei Notariati dell'Unione Europea) ed all'ARERT (Associazione Rete Europea dei Registri testamentari). Il provvedimento ha come obiettivo l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle prassi internazionali che già consentono alla semplificazione ed alla modernizzazione dell'iscrizione in via telematica degli atti di ultima volontà nel registro generale dei testamenti. La disciplina proposta è adottata ai sensi dell'articolo 5-bis della legge 25 maggio 1981, n. 307, come modificato dalla l'articolo 12, comma 7, legge 28 novembre 2005, n. 246, recante “Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005”, con il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze.

16. Rapporti Stato-confessioni religiose

Nell'ambito dei rapporti Stato-confessioni religiose, si rammenta l'adozione della legge 28 giugno 2016, n. 130 (G.U. Serie Generale n.164 del 15 luglio 2016) - Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai hanno firmato, il 27 giugno 2015, l'intesa per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e detta confessione religiosa, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Il testo dell'intesa è stato elaborato dalla Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con d.P.C.M del 14 marzo 1997 e ricostituita da

ultimo con d.P.C.M. del 4 maggio 2013, integrata dai rappresentanti dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (di seguito denominato IBISG). L'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) riunisce coloro che in Italia aderiscono e praticano l'insegnamento fondato dal Buddha Nichiren Daishonin (1222-1282) e che si riconoscono nei principi e negli scopi della Soka Gakkai fondata a Tokyo il 18 novembre 1930 dal suo primo presidente Tsunesaburo Makiguchi. L'IBISG aderisce – e dal punto di vista religioso ne è parte integrante – alla Soka Gakkai con sede in Tokyo, quale ente religioso centrale che diffonde il Buddismo di Nichiren Daishonin in tutto il mondo.

Professioni vigilate diverse da quella forense

17. Revisori contabili

Nel corso del 2016 è stato adottato il “Regolamento per la disciplina dell'esame di accesso al servizio professionale dei revisori contabili”, con D.M. n. 63 del 19 gennaio 2016, pubblicato nella G.U. n. 103 del 4 maggio 2016.

Il provvedimento, che introduce la disciplina dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale, dà attuazione al decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, adottato per recepire la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio. Sono definite le materie e le modalità di svolgimento dell'esame di Stato, quali esami di Stato sono ritenuti assimilabili e quelli il cui superamento esonera dalle prove per revisori legali, introducendo, in conformità con la direttiva europea n. 43 del 2006 e con il d.lgs. n. 39 del 2010, regole più rigide e

selettive di quelle oggi vigenti per assicurare l'alta professionalità e l'elevato *standard* prestazionale dei professionisti abilitati. In generale, il decreto si inserisce nell'ambito della riforma sul controllo contabile, divenuto revisione legale, attuata dal suindicato decreto 39 del 2010 e diretta ad incrementare la qualità del lavoro e della formazione degli iscritti.

18. Attuari

Con D.M. n. 22 del 3 febbraio 2016, pubblicato nella G.U. n. 50 del 1 marzo del 2016, sono state individuate le misure compensative per l'esercizio della professione di attuario, in applicazione della Direttiva 2005/36/CE in materia di riconoscimento di qualifiche professionali, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di attuario da parte di professionisti provenienti da altri Stati.

Detto provvedimento permette lo svolgimento concreto e puntuale delle prove attitudinali applicative delle misure compensative riguardanti i riconoscimenti dei titoli professionali stranieri di attuario, sino ad oggi effettuate applicando in via analogica la normativa già adottata per altre professioni vigilate dal Ministero della giustizia diminuendo le occasioni di eventuali contenziosi ed incertezze interpretative.

19. Periti industriali

Il decreto ministeriale recante regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di perito industriale e perito industriale laureato, pubblicato nella G.U. n. 114 del 17 maggio 2016 (D.M. n. 68 del 15 aprile del 2016), ha contenuto analogo al provvedimento che precede.

20. Prestazioni di progettazione

E' stato pubblicato nella G.U. n. 174 del 27 luglio 2016 il D.M. del 17 giugno 2016, recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Il decreto approva le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione dei servizi di architettura e ingegneria attuando l'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cd. codice degli appalti pubblici).

SETTORE PENALE

(riforme attuate e in corso)

1. La questione della sicurezza: terrorismo, anche internazionale

Con la legge 28 luglio 2016, n. 153, recante “*Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015*”, sono stati ratificati cinque diversi atti internazionali, tutti volti a prevenire e contrastare il terrorismo.

Il provvedimento prevede anche disposizioni di adeguamento dell’ordinamento interno e, segnatamente, l’inserimento di tre nuovi delitti nel codice penale: finanziamento di condotte con finalità di terrorismo; sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro; atti di terrorismo nucleare. Si rende obbligatoria, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto. È autorizzata anche la confisca per equivalente, cioè la confisca di altri beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto o profitto. La confisca non potrà riguardare i beni che appartengono a terzi

estranei al reato. Inoltre, si individua nel Ministero della giustizia il punto di contatto nazionale responsabile della trasmissione e della ricezione di informazioni ai fini della cooperazione tra Stati.

2. Il contrasto ai delitti contro la pubblica amministrazione, in particolare alla corruzione e alla criminalità economica

È in corso di esame al Senato della Repubblica, in commissione, il disegno di legge governativo recante misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti (Atto Senato n. 1687). Molte parti del disegno di legge, trasfuse per mezzo di emendamenti in altri disegni di legge, anche di iniziativa parlamentare, sono già divenute legge: si pensi alla disciplina dei reati di falso in bilancio, di autoriciclaggio, alle modifiche in materia di reati di corruzione, all'inasprimento delle pene per i reati di associazione di tipo mafioso. Resta quindi da esaminare la parte relativa al procedimento di prevenzione patrimoniale e al rafforzamento degli strumenti di aggressione dei patrimoni illeciti, in particolare la c.d. confisca allargata, oltre che alla disciplina della partecipazione c.d. a distanza nel processo penale.

È parimenti all'esame del Senato della Repubblica l'Atto n. 2134, recante *“Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”*.

Con decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 202, si è effettuata l'“Attuazione della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e

dei proventi da reato nell'Unione Europea". Nello specifico, il provvedimento prevede l'obbligatorietà della confisca, anche per equivalente, del profitto realizzato con la commissione di alcuni gravi reati tra cui quelli di criminalità informatica, di falso monetario e di corruzione tra privati. Prevede, altresì, un ampliamento della cosiddetta confisca estesa, cioè quella che si applica in caso di condanna per taluni gravi reati, prescindendo dalla prova del collegamento diretto tra ricchezza sproporzionata e commissione del singolo reato.

Si completa così un quadro normativo già rigoroso sul piano del contrasto alla criminalità economica pervenendosi a una piena armonizzazione con le legislazioni degli altri Paesi dell'Unione Europea.

3. L'efficienza del processo penale e il rafforzamento delle garanzie difensive

I decreti legislativi del 15 gennaio 2016, nn. 8 e 7, rispettivamente recanti *“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”* e *“Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67”*, realizzano un'importante attività di riduzione del ricorso al diritto penale, attraverso una massiccia depenalizzazione di alcune fattispecie di minor allarme sociale, dando attuazione alle deleghe contenute nell'articolo 2 della Legge n. 67/2014, recante *«Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria»*. L'aspetto più significativo della revisione del sistema sanzionatorio delineato dalla legge delega consiste, oltre che nella abrogazione di talune fattispecie criminose, anche nella trasformazione di altre in illeciti amministrativi. I suddetti decreti legislativi rispondono a una scelta di politica criminale da tempo sollecitata dal Parlamento, anche in

relazione alle sottese esigenze economiche e sociali, di deflazionare il sistema penale, sostanziale e processuale, in ossequio ai principi di frammentarietà, offensività e sussidiarietà della sanzione penale. Il decreto legislativo, recante “*Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’art. 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67*”, mira in particolare a depenalizzare, ossia a trasformare taluni reati in illeciti amministrativi. Il decreto delegato, recante “*Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell’art. 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67*”, mira ad abrogare alcuni reati previsti da specifiche disposizioni del codice penale e, fermo il diritto al risarcimento del danno, a istituire adeguate sanzioni pecuniarie civili in relazione agli stessi.

È in corso di esame al Senato, in seconda lettura, il disegno di legge (approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri il 12 dicembre 2014) recante modifiche alla normativa penale, sostanziale e processuale, e ordinamentale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi, oltre che all’ordinamento penitenziario per l’effettività rieducativa della pena (AS 2067): esso mira ad accrescere il tasso di efficienza del sistema giudiziario penale, rafforzando al contempo le garanzie della difesa e la tutela dei diritti delle persone coinvolte nel processo nonché regolando gli equilibri tra le opposte istanze di finalità rieducativa della pena e di sicurezza sociale per quanto attiene all’ordinamento penitenziario e alle misure di sicurezza, e tra diritto alla riservatezza delle comunicazioni e diritto all’informazione per quel che attiene alle intercettazioni telefoniche. Si interviene, per dare una accelerazione al processo penale, in materia di estinzione del reato per condotte riparatorie, indagini e udienza preliminare, impugnazioni, riti alternativi. È contemplata la delega per la riforma del processo penale,

l'ordinamento penitenziario e il casellario giudiziale. Si inaspriscono le pene per reati di particolare allarme sociale, tra cui il furto e la rapina.

Con legge 21 luglio 2016, n. 149, è stato adottato il disegno di legge recante: "*Delega al Governo per la riforma del Libro XI del Codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive*", approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 agosto 2014.

Si tratta così di ammodernare la disciplina codicistica nel settore della cooperazione internazionale, per quel che attiene ai rapporti di assistenza giudiziaria, di estradizione e di esecuzione delle sentenze penali straniere, in modo da predisporre una base normativa pienamente adeguata a recepire con tempestività e senza particolari aggiustamenti soprattutto gli atti normativi dell'Unione che guarderanno al principio del mutuo riconoscimento quale strumento di elezione per il consolidamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

4. Attuazione del diritto europeo: direttive UE e decisioni-quadro

Il decreto legislativo n. 129 del 23 giugno 2016 ha introdotto disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 32 del 4 marzo 2014 che ha dato attuazione alla direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.

È stato approvato, con decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 7 aprile 2016, il Regolamento di attuazione della legge di ratifica del Trattato di Prüm (legge 30 giugno 2009, n. 85), che rafforza la cooperazione transfrontaliera nella lotta ai fenomeni del terrorismo, dell'immigrazione clandestina, della criminalità internazionale e transnazionale, prevedendo il funzionamento e l'organizzazione della Banca dati nazionale del DNA e

del Laboratorio centrale per la Banca dati nazionale del DNA, le modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati in esse raccolti, nonché le modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni richieste, e le tecniche e le modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici.

Sono stati adottati tre decreti legislativi 12 maggio 2016, nn. 73, 74, 75, in attuazione di tre decisioni quadro – n. 675 del 2008, n. 315 del 2009 e n. 316 del 2009 –, per favorire lo scambio di informazioni, tra Stati membri, estratte dal casellario giudiziale, tramite il sistema ECRIS (Sistema Europeo di informazione sui casellari giudiziali), al fine di consentire di prendere in considerazione le decisioni di condanna degli Stati membri in occasione di un nuovo procedimento penale. Il nuovo sistema consente di conoscere, con un'unica interrogazione telematica rivolta al casellario nazionale di cittadinanza e in tempo quasi reale, tutti i precedenti penali gravanti su un cittadino europeo, qualunque siano le autorità giudiziarie che abbiano emesso i provvedimenti di condanna in ambito europeo.

Con decreto legislativo n. 125 del 21 giugno 2016 si è data attuazione alla direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione.

Con decreto legislativo 15 settembre 2016, n. 184, si è provveduto alla *“Attuazione della direttiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi o con le autorità consolari”*.

La legge 7 luglio 2016, n. 122, recante “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2015-2016*”, ha introdotto l’indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE, in relazione alla quale pende una procedura di infrazione (2011/4147). In tal modo si introduce nell’ordinamento giuridico un sistema generalizzato di indennizzo delle vittime di tali reati, in precedenza mancante.

Il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, recante “*Attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa alle squadre investigative comuni*”, si inserisce nel solco di una normativa nazionale e sovranazionale volta al superamento dei tradizionali limiti della cooperazione interstatale, investigativa e giudiziaria, specialmente nel contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso, alla lotta contro il terrorismo internazionale e ai cosiddetti *cross-bordercrimes*. Con questo nuovo strumento si autorizzano gli Stati membri a istituire squadre investigative comuni quando occorre compiere indagini particolarmente complesse sul territorio di più Stati o quando bisogna assicurare il loro coordinamento, rispettando i sistemi di controllo giudiziari tra gli Stati membri.

Il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35, recante “*Attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003 relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio*”, regola l’esecuzione sul territorio di uno Stato membro dell’Unione europea dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria di un altro Stato membro, che dispongono il blocco o il sequestro di beni per finalità probatorie, ovvero per la loro successiva

confisca. Le nuove disposizioni contribuiscono a completare il processo di adeguamento dell'ordinamento interno all'importante principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale tra Paesi europei, mediante il riconoscimento da parte dello Stato di esecuzione delle decisioni in materia di blocco e di sequestro assunte e trasmesse dallo Stato di emissione.

Il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 37, in attuazione della delega conferita al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2014, articoli 1 e 18, lettera c), recante “*Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005 sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni sulle sanzioni pecuniarie*”, recepisce uno strumento di cooperazione giudiziaria assai avanzato, affinché le decisioni adottate in uno Stato membro (di decisione) irroganti sanzioni pecuniarie possano, a determinate condizioni, trovare riconoscimento in un altro Stato membro (di esecuzione) ed essere, per taluni effetti, equiparate alle decisioni adottate nel medesimo Stato di esecuzione. Viene, dunque, operata una “concretizzazione” del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie.

Il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38, recante “*Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive*”, introduce norme comuni ai diversi Paesi dell'Unione nel caso in cui una pena non detentiva irrogata